



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2026001887 del 21/09/2026

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Dirigente: **Gianluca Morrone**
RUP/Istruttore: **Paolo Caruso**

Oggetto

Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Fuscaldo, sito in Località Maddalena. Corpo idrico ricettore "Torrente Maddalena". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- ai sensi dell'art.124 comma 6 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, spetta alle Regioni il compito di disciplinare *"...le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue..."* ;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., in accordo a quanto sopra rappresentato, disciplinano, per quanto di competenza, i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità *"...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..."* in difficoltà *"...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..."* della medesima Tabella;

Dato atto che:

- ricorrendone le condizioni, su istanza di parte, con provvedimento provinciale n. 2020000294 del 28/02/2020, questo Ufficio ha adottato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel Torrente Maddalena, dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Maddalena del Comune di Fuscaldo (CS), indicando quale titolare dell'Autorizzazione l'arch. Gianfranco Ramundo, nato a Fuscaldo il 12/11/1956 in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- successivamente, sempre a seguito di specifica istanza di parte, ricorrendone le condizioni, lo scrivente Ufficio adottava la Determinazione Dirigenziale n. 2022000856 del 16/05/2022 avente ad oggetto la voltura della titolarità dell'Autorizzazione Definitiva richiamata al periodo precedente, individuando, quale nuovo titolare del provvedimento provinciale, *"...l'Avv. Giacomo Middea nato a Cosenza, il 10/05/1976 e residente nel Comune di Fuscaldo alla Via Ten. Rubens Iannuzzi, n.3, ...in qualità di neo sindaco pro-tempore del..."* medesimo Comune;
- il provvedimento Provinciale n. 2020000294 del 28/02/2020 prevedeva, tra l'altro, al punto 1, una validità pari ad *"... un periodo di 4 (quattro) anni dalla data di rilascio..."* prescrivendo contestualmente che la richiesta di rinnovo sarebbe dovuta essere presentata *"... secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D. lgs n. 152/06 e ss. mm. ed ii..."* ;
- con nota n. 1230 del 27.01.2023, trasmessa mezzo PEC, il Comune di Fuscaldo, in ottemperanza a quanto espressamente prescritto al punto 1 delle prescrizioni autorizzatorie sopra richiamate, trasmetteva istanza di rinnovo nei modi e nei termini previsti e richiamati al punto 1 delle prescrizioni autorizzatorie;
- alla luce di quanto rappresentato al punto precedente, la Determinazione Dirigenziale n. 2020000294 del 28/02/2020, doveva intendersi in corso di validità fino ad adozione di provvedimento espresso da parte dello scrivente Ufficio;
- in data 08/03/2024, a mezzo pec, l'Arpacal -Dipartimento Provinciale di Cosenza trasmetteva comunicazione, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 240013634 in data 11/03/2024, con allegato verbale di accertamento di sanzione amministrativa a seguito delle analisi effettuate presso l'impianto di depurazione in località Maddalena del Comune di Fuscaldo, in data 31/01/2024, allegando copia dei rapporti di prova n. 24CS0270Ca/01 E N. 24CS0270B/01, dal quale si evinceva *"... il superamento del valore microbiologico Escherichia Coli rispetto ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 Parte III del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii..."* ;
- alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato che il superamento registrato era riferito ad un

campionamento effettuato in data 30.01.2024 ovvero prima della data di scadenza dell'autorizzazione definitiva richiamata nelle premesse, atteso pertanto che il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto di rinnovo richiesto avrebbe potuto trovare completa definizione solo qualora fossero risultate definitivamente superate le inosservanze sopra richiamate, preso atto altresì che la circostanza sopra descritta costituiva violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale indicato in nelle premesse, lo scrivente Settore adottava, con la Determinazione Dirigenziale n. 2024000587 del 15/03/2024, motivato provvedimento di Diffida;

- successivamente, lo scrivente Ufficio, su istanza di parte, adottava le Determinazioni Dirigenziali n. 2024001478 del 04/07/2024, n. 2024002235 del 07/11/2024 e n. 2025000539 del 28/03/2025, aventi ad oggetto la Proroga dei termini di validità del Provvedimento di Diffida sopra emarginato, atteso che ARPACal, sebbene sollecitata dal Comune di Fuscaldo, non aveva provveduto nei termini previsti, all'effettuazione delle prescritte analisi di controllo;
- successivamente all'acquisizione di una nuova e successiva nota del competente Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Cetraro n. 6781 del 25/07/2025, redatta a seguito delle determinazioni contenute nella nota ARPACal n. 25305/2025 del 21-07-2025, lo scrivente Ufficio, ricorrendone le circostanze, adottava, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2025001388 del 04/08/2025, avente ad oggetto la Diffida e la contestuale Sospensione dell'Autorizzazione richiamata nelle premesse;
- ancora successivamente, atteso il mancato riscontro da parte di ARPACal alle richieste del Comune di Fuscaldo ai fini dell'effettuazione delle prescritte analisi di controllo, lo scrivente Ufficio, su istanza di parte, adottava la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2025001998 del 07/11/2025, mediante la quale, sostanzialmente, prorogava *"...i termini individuati con il precedente provvedimento provinciale n. 2025001388 del 04/08/2025..."* ;
- ARPACal, con propria nota prot. 5067/2026 del 18/02/2026, trasmessa mezzo PEC a questo Ufficio, ha comunicato, *"...in riferimento alle attività di controllo degli scarichi di acque reflue..."* , che a seguito *"...della crescita delle funzioni assegnate alle ARPA nel corso di questi ultimi 10 anni, nonché del pensionamento di un consistente numero di persone, non può assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico..."* ;
- per tutto quanto sopra rappresentato, ricorrendone le condizioni, lo scrivente Settore ha adottato le motivate Determinazioni Dirigenziali n. 2026000683 del 30/03/2026 e n. 2026001547 del 24/07/2026, riferite alla *"...modifica temporanea, in materia di controlli, di tutte le Determinazioni Dirigenziali adottate dalla Provincia di Cosenza, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. e/o del DPR 59/2013, aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scarico, pubblico o privato, di acque reflue di qualsivoglia natura, recapitante in corpi idrici superficiali, suolo o mare..."* ;
- con i provvedimenti provinciali sopra indicati, lo scrivente Ufficio, modificava temporaneamente tutte le autorizzazioni allo scarico precedentemente adottate ed ancora in corso di validità aventi ad oggetto un qualsivoglia scarico, per come sopra individuato, *"...sostituendo le prescritte certificazioni analitiche chimico-fisico-batteriologiche di competenza di ArpaCal con un'ulteriore e specifica certificazione analitica effettuata, in regime di autocontrollo, da laboratorio privato accreditato..."*;
- le disposizioni temporanee introdotte dalla Determinazione Provinciale n. 2026000683 del 30/03/2026 per come successivamente prorogata, dovevano intendersi valevoli anche per il Comune di Fuscaldo, titolare dei provvedimenti autorizzativi individuati nelle premesse;
- il Comune di Fuscaldo , con riferimento alle disposizioni introdotte con il provvedimento provinciale n. 2026000683 del 30/03/2026, per come successivamente prorogato, ha trasmesso le certificazioni analitiche delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate in regime di autocontrollo, in riferimento ai prelievi effettuati in uscita all'impianto di loc. Maddalena;
- alla luce di quanto espressamente richiamato al periodo precedente, ritenendo superate le inosservanze individuate nei precedenti provvedimenti di Diffida e Diffida e contestuale sospensione, lo scrivente Ufficio, in ossequio alle espresse disposizioni previste all'art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 2026001412 del 06/07/2026, avente ad oggetto la Revoca degli atti adottati ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., di cui ai sopramenzionati provvedimenti provinciali n. 2025001388 del 04/08/2025 e n. 2025001998 del 07/11/2025;

- alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorizzazione Definitiva individuata nelle premesse, di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2020000294 del 28/02/2020 e n. 2022000856 del 15/03/2022, doveva intendersi, alla data di adozione dell'atto individuato al periodo precedente, vigente atteso che risultavano verificate le espresse previsioni richiamate al comma 8, dell'art. 124 del TUA, ed il relativo procedimento di rinnovo ancora aperto.

Preso atto tuttavia che:

in data 05/08/2028, lo scrivente Ufficio acquisiva il nuovo Verbale di Accertamento e Contestazione n. 38/2026, elevato ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981, dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, riportante, in allegato il certificato ARPACal, di cui al RdP n. 265CS2306B/01, mediante il quale, la medesima Agenzia esprimeva *"...giudizio di non conformità per il campione di acqua reflua urbana identificato al n° di registro 2306 e prelevato in data 15/06/2026 presso lo scarico del depuratore comunale di Fuscaldo (Loc. Maddalena)..."*, atteso che *"...la concentrazione di Escherichia coli riscontrata ...supera ampiamente il limite raccomandato di 5.000 UFC/100 ml stabilito dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006..."* ;

Rilevato che:

- le prescrizioni autorizzatorie contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 2020000294 del 28/02/2020 imponevano, al Comune di Fuscaldo, *"...il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli..."* ;
- il nuovo superamento dei limiti dei valori imposti dalla Tab . 3 All. 5 Parte III del D. Lgs n. 152/06 ss.mm. ed ii., per come attestato nel Verbale di Accertamento e Contestazione n. 38/2026, e nell'allegato RdP ARPACal, n. 265CS2306B/01, costituiva nuova violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale indicata in oggetto;
- l'art. 124, comma 8 del TUA, per come sopra ricordato, prevede espressamente, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, come nel caso e quo, la possibilità di mantenere *"...lo scarico ...in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione..."*;
- la circostanza sopra rappresentata, costituendo violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale n. 2020000294 del 28/02/2020, non verificava più le condizioni richiamate dal sopramenzionato art. 124, comma 8 del TUA;
- che la medesima circostanza, ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale individuato nelle premesse, rappresentava un evidente *"...mutamento della situazione di fatto..."*, rendendo pertanto applicabili le specifiche disposizioni previste dalla L. 241/90, all'art. 21 quinquies;
- che non risultavano applicabili, in quella fase, le generiche disposizioni previste dall'art. 130 del TUA, atteso le specifiche e più aderenti circostanze delineate dall'art. 124, comma 8, del TUA;

Considerato:

tutto quanto sopra rappresentato, lo scrivente Ufficio ha adottato la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2026001661 del 07/08/2026, mediante la quale:

- a. dichiarava cessata *"...la validità dell'autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Fuscaldo, sito in loc. Maddalena, di cui alle Determinazioni Provinciali n. 2020000294 del 28/02/2020 e n. 2022000856 del 15/03/2022..."* ;
- b. concludeva *"...negativamente il conseguente procedimento volto al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Definitiva individuata al periodo precedente e, pertanto..."* ne disponeva *"...il formale DINIEGO..."* ;
- c. prescriveva infine, *"...ai fini del rispetto di quanto previsto dagli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., ...al Comune di Fuscaldo..."*, su istanza di parte, l'ottenimento di un *"...nuovo provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico, ai sensi e per effetto delle disposizioni contenute nella L.R. 10/97 e del medesimo Decreto Legislativo 152/2006 e ss. mm. ed ii...."* .

Tutto ciò premesso:

- il Sindaco pro tempore del Comune di Fuscaldo, in ossequio a quanto prescritto dalla Provincia di Cosenza con il provvedimento individuato al periodo precedente, ha trasmesso a questo Settore, a mezzo Pec, in data 11/08/2026, istanza di autorizzazione provvisoria per lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione comunale sito in località Maddalena del medesimo Comune, indicando quale corpo idrico recettore il Torrente Maddalena;
- in data 28/08/2026, con nota n. 260039557, questo Settore dell'Ente, avuto riguardo di quanto sopra e al fine di poter completare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio dell'Autorizzazione Provvisoria, richiedeva, al Comune di Fuscaldo, la trasmissione della necessaria documentazione integrativa, sospendendo contestualmente i termini del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della L.241/90 e ss. mm. ed ii.;
- in data 03/09/2026, con comunicazione inviata mezzo PEC allo scrivente Ufficio, il Comune di Fuscaldo, riscontrava la summenzionata nota provinciale trasmettendo, in allegato, parte della documentazione richiesta;
- con successiva nota n. 260042326 del 16/09/2026, lo scrivente Ufficio, *"...facendo seguito alla precedente nota provinciale n. 260039557 del 28/08/2026 ed esaminate le integrazioni documentali trasmesse ...in data 03/09/2026..."*, rilevato che il riscontro fornito dal Comune di Fuscaldo risultava essere non esaustivo, comunicava al medesimo Soggetto, *"...ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90..."*, l'esistenza dei *"...motivi ostativi sopra riportati, che ...non consentono ...di accogliere positivamente l'istanza meglio specificata in oggetto..."*, individuando contestualmente *"...ai sensi del medesimo art. 10 bis, ...il termine di 10 giorni entro il quale..."*, il Comune di Fuscaldo poteva *"...presentare memorie e/o osservazioni eventualmente anche corredate da documentazione al fine di dimostrare il superamento delle mancanze sopra evidenziate..."* ;
- nelle date del 16/09/2026 e 18/09/2026, mezzo PEC, e pertanto nell'assoluto rispetto dei termini individuati nella nota provinciale richiamata al periodo di cui sopra, il Comune di Fuscaldo trasmetteva la documentazione richiesta, superando definitivamente le mancanze precedentemente evidenziate.

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti;

Considerato altresì:

- che l'istanza di cui alle premesse, prodotta dal Comune di Fuscaldo, risulta comprensiva, tra l'altro, del modulo DAS e dei moduli A.1 e A.3 predisposti dallo scrivente Settore e debitamente compilati dai tecnici comunali;
- quanto attestato dall'ing. Paola Di Stio in qualità di Responsabile del Settore II – Ambiente del Comune di Fuscaldo, mediante il modulo A.3, in merito alla *"...piena e assoluta corrispondenza tra lo stato effettivo dei luoghi e degli impianti con gli elaborati planimetrici tecnici allegati ...all'istanza..."*, certificazione resasi necessaria in ordine ai controlli di cui all'art. 124, c. 11 del TUA;
- quanto attestato dal Comune di Fuscaldo, mediante il modulo A.1 del 16/09/2026, sez. 3, in merito all'assenza, presso l'impianto in argomento, di scaricatori di piena o by-pass comunque denominati;
- le disposizioni contenute nell'Atto notarile n. Rep. 50198, Racc. n. 31140, registrato a Cosenza il 14/02/2025 al n. 3013;
- l'attestazione comunale del 16/09/2026, a firma dell'ing. Paola Di Stio, per come in premessa qualificata, resa ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii.;
- le disposizioni ed i contenuti di cui al provvedimento n. 22710 del 21/01/2019, avente ad oggetto il *"... Nulla Osta, ai soli fini idraulici, ai sensi dell'art. 98 del R.D. 523/1904..."* per lo *"...scarico delle acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione comunale sito in loc. Maddalena, nel corso d'acqua superficiale denominato Torrente Maddalena..."*, rilasciato dal competente Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità, Settore Gestione Demanio Idrico, Area Settentrionale, della Regione Calabria;
- l'attestazione di pagamento allegata all'istanza riferita agli oneri istruttori dovuti alla Provincia ai sensi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Delibera di C.P. n° 17 del 27/07/2022;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Presidente n. 28 del 26/08/2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 27/07/2022;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

Per quanto indicato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Fuscaldo, avente una capacità nominale pari a 15.000 a.e., ubicato in loc. Maddalena nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente Maddalena, nel punto avente le seguenti coordinate Lat. 39° 40' 5591" e Long. 16° 01' 4737" (per come individuato nel provvedimento regionale n. 22710 del 21/01/2019), ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, l'Avv. Giacomo Middea, nato a Cosenza il 10/05/1976 e residente nel Comune di Fuscaldo alla Via Ten. Rubens Iannuzzi, n.3, in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune di Fuscaldo.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'attivazione dello scarico, venga trasmessa a questo Ente, la relativa comunicazione inerente l'apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batterologiche trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento ovvero di analoga documentazione. Si precisa che in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo, lo scarico non potrà essere in alcun modo attivato e lo stesso, qualora in funzione, è da intendersi privo della prescritta autorizzazione.
2. La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto 1. I termini di cui al capo precedente potranno essere prorogati solo a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in

funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione del provvedimento di proroga, solo se la relativa domanda è stata tempestivamente presentata.

3. Dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Ente, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batterologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.
4. Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, anche con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, dovranno pervenire a questo Ente le risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batterologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
5. I valori limiti d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
6. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore e pienamente rappresentativo di tutte le acque scaricate.
7. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al comma 3 dell'art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
8. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dell'impianto e delle sue pertinenze producano danni ai corpi idrici.
9. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente all'Ente Provincia di Cosenza e all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
10. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia e all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento.
11. Venga previsto in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione, un apposito sistema di reintegro, anche di tipo temporaneo, delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare lo scarico diretto in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii., per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.
12. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia.
13. Che in nessun caso vengano attivati by-pass ovvero scaricatori di piena (qualora non preventivamente autorizzati) o apportate modifiche allo scarico ed al suo processo di formazione. Gli stessi, qualora ritenuti necessari, devono essere preventivamente comunicati alla Provincia, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
14. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.
15. Il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di

manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e rifiuti liquidi.

16. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere allo smaltimento degli stessi nel rispetto di tutto quanto previsto dalla parte IV del medesimo decreto, con particolare attenzione a quanto disposto dal successivo art.190.
17. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nullaosta, visti, assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, in assenza dei quali, ovvero in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, essa decade.
18. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento n. 22710 del 21/01/2019, avente ad oggetto il “...Nulla Osta, ai soli fini idraulici, ai sensi dell'art. 98 del R.D. 523/1904...” per lo “...scarico delle acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione comunale sito in loc. Maddalena, nel corso d'acqua superficiale denominato Torrente Maddalena...” , rilasciato dal competente Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità, Settore Gestione Demanio Idrico, Area Settentrionale, della Regione Calabria.
19. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.
20. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
21. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il mancato rispetto dei termini delle prescrizioni di cui sopra renderà priva di efficacia la presente autorizzazione.
22. che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di scarichi idrici.
24. Qualora il regime idraulico del corpo idrico prescelto quale recettore finale, presenti le caratteristiche di cui all'art. 124 comma 9, del TUA, le analisi prescritte e richiamate ai punti precedenti, salvo quanto altro espressamente previsto, dovranno verificare il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 4, anziché 3, dell'Allegato 5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
25. Sono da intendersi valevoli le previsioni di cui alla Determinazione Provinciale n. 2026001547 del 24/07/2026 fino alla data di vigenza del medesimo provvedimento.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

SI DA' ATTO CHE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Corso

Telesio, n. 17, Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali adottate dall'Ente Provinciale.

Verrà pubblicato nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente determinazione verrà inviata al Sindaco pro tempore del Comune di Fuscaldo, titolare del medesimo provvedimento autorizzativo e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale.

Cosenza, 21/09/2026

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.